

OGGETTO: SISTRI, AL VIA I LAVORI PER IL SUPERAMENTO DEL SISTEMA

Risulta imminente l'emanazione di un decreto legge per l'abrogazione dell'attuale sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti. **Obiettivo del provvedimento, a quanto risulta, è quello di superare definitivamente il sistema vigente e porre le basi per costruire un progetto più funzionale e semplificato di controllo della gestione dei rifiuti.**

La necessità di superamento del sistema era da tempo avvertita dalla quasi totalità degli operatori. La stessa Corte dei Conti, con lettera in data 9 giugno 2016, aveva inoltrato alla Camera dei Deputati una relazione ove venivano evidenziate numerose criticità della normativa e si raccomandava al Ministero dell'ambiente di:

- provvedere all'armonizzazione delle disposizioni che individuano i soggetti obbligati o meno ad aderire al Sistri con quelle che intestano ai medesimi adempimenti e obblighi di comunicazione in materia di rifiuti, al fine di garantirne la tracciabilità, sia essa attuata con modalità cartacee sia informatiche, per colmare la lacuna normativa segnalata da Ispra con riferimento all'obbligo della dichiarazione Mud;
- prevedere l'attuazione di un sistema che consenta la tracciabilità anche delle attività condotte all'interno degli impianti di gestione dei rifiuti;
- verificare la congruità dei criteri economici e dei termini in base ai quali è determinato il valore della concessione per la gestione del sistema che sarà stipulata in esito alla gara bandita da Consip s.p.a.

NUOVA MODULISTICA

L'intervento d'urgenza in corso di definizione si muove contestualmente e parallelamente ad un'altra iniziativa **che sta portando avanti il Ministero dell'Ambiente a norma dell'articolo 194-bis del D.Lgs 152/06.**

Tale articolo prevede infatti che **"in attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,** e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto **possono essere effettuati in formato digitale.** Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, **predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1"**. In attuazione della norma anzidetta è in corso di definizione una **nuova modulistica che si basa sulla rivisitazione dei decreti 145 e 148 del 1998 che definivano i Registri di carico e scarico (RCS) ed il Formulario di identificazione rifiuti (FIR).**

Tali moduli sono in corso di revisione nei contenuti al solo fine di raccogliere un volume di dati non superiore a quelli necessari alla compilazione del MUD, al fine di renderlo più fruibile dall'utenza e meno soggetto ad interpretazioni che danno luogo a contenziosi (più certezza del diritto).

Nella definizione dei modelli si sta inoltre facendo ricorso al solido patrimonio di prassi che in questi 20 anni si sono via via consolidate tra gli operatori del settore cercando di sistematizzare in campi fissi molte delle informazioni precedentemente raccolte in modo libero nel campo relativo alle annotazioni.

Si sta, poi, ponendo l'attenzione sulla risoluzione di alcune casistiche rimaste nel tempo irrisolte o incerte, quale ad esempio le modalità di tenuta dei formulari da parte dei soggetti che effettuano manutenzione delle infrastrutture a rete ex art. 230, commi 1 e 5, o dei manutentori ex art 266, comma 4, del D.Lgs 152/06; delle "lacune informative" attualmente presenti nei modelli quali ad esempio la difficoltà di registrazione, e dunque di verifica, all'interno dei registri delle operazioni interne agli impianti che gestiscono rifiuti; il livello di dettaglio delle informazioni richieste rispetto tali operazioni.

LA DIGITALIZZAZIONE

Nella prospettiva della loro digitalizzazione, i modelli implementati sarebbero in grado da un lato di assicurare un elevato e puntuale livello di informazione dei rifiuti gestiti, della loro natura e quantità, delle diverse modalità di trasporto, delle operazioni di trattamento cui gli stessi vengono destinati, e dall'altro di consentire, mediante una lettura integrata dei dati, la verifica della posizione di ciascun soggetto intervenuto nella gestione dei rifiuti. E' evidente che un tale patrimonio informativo se opportunamente raccolto e conservato digitalmente e messo a disposizione dei soggetti coinvolti nei processi di pianificazione e controllo si presterebbe ad ulteriori sviluppi e semplificazioni, dalla più semplice possibilità di pervenire ad una precompilazione delle dichiarazioni MUD, alla riduzione delle necessità di raccolta aggiuntiva di dati che molte PA locali effettuano sul territorio nazionale, a quella più complessa di assicurare un futuro sistema di tracciabilità dei rifiuti.

IL SISTRI OGGI

Le iniziative ministeriali si muovono senz'altro nella giusta direzione. **Va tuttavia rilevato che, ad oggi, il SISTRI è ancora esistente, seppure non sia mai divenuto effettivamente operativo, e le imprese continuano a pagare per il suo funzionamento.**

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, cesseranno i termini concessi alle imprese dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 per continuare ad applicare gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali (articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs 205/2010) ed entrerà definitivamente in vigore l'intero sistema sanzionatorio.

Ne consegue che, per i soggetti obbligati che ometteranno l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da **milletrecento euro a settemilacinquecentocinquanta euro**. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da settemilacinquecentocinquanta euro a quarantaseimilacinquecento euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento del contributo.

LE SANZIONI

Sono invece operative dal 1^a aprile 2015, e per i soli soggetti obbligati ad aderire al sistema, le sanzioni per mancata iscrizione e omesso pagamento del contributo annuale Sistri.

ADESIONE

Circa i soggetti obbligatoriamente tenuti ad aderire al sistema, si ricorda che l'articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, così come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, riformulando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:

- “gli enti e le imprese **produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi**”*;

* In attuazione di tale articolo, il D.M. 24 aprile 2014, n. 126 ha chiarito che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI sono:

- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali, con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero di dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
- gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni (ovvero i produttori di rifiuti speciali pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché dalle attività di scavo; da lavorazioni industriali; da lavorazioni artigianali; da attività commerciali; da attività di servizio; da attività sanitarie);
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n.152 del 2006;
- gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania.
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al D.Lgs 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero di dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.

- “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
- in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto”.
- gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;

- “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”;

Si tratta dei soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti, nelle more delle modifiche delle procedure informatiche, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella produttori. La sottoposizione al SISTRI dei nuovi produttori, non solo qualora producano rifiuti trattando rifiuti pericolosi, ma anche qualora producano rifiuti pericolosi trattando rifiuti non pericolosi, è stata chiarita dalla modifica dell'articolo 11 operata in sede di conversione.

Lo staff dell'**ABC Servizi** è a vostra completa disposizione per chiarimenti in merito alle novità descritte e per esservi di supporto alla stesura della documentazione richiesta.